

# **Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)**

**Modifica del 26 novembre 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>1</sup> sui concimi è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr);  
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>4</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966<sup>5</sup> sulle epizoozie (LFE);  
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991<sup>6</sup> sulla protezione delle acque (LPAc);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),

*Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se un concime è stralciato dalla lista di cui all'articolo 7 o l'autorizzazione secondo l'articolo 11 è ritirata, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può emanare un divieto immediato di utilizzazione per il prodotto interessato, se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.

*Art. 4a*                    Misure precauzionali

Se le condizioni di cui all'articolo 148a LAgr sono adempiute, l'Ufficio federale può:

- a. rifiutare l'omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;

- 1    **RS 916.171**
- 2    **RS 910.1**
- 3    **RS 814.01**
- 4    **RS 814.91**; **RU 2003 4803**
- 5    **RS 916.40**
- 6    **RS 814.20**
- 7    **RS 946.51**

- b. revocare l'omologazione di un concime iscritto nella lista di cui all'articolo 7 o stabilire esigenze supplementari;
- c. revocare l'autorizzazione di un concime omologato secondo l'articolo 10 o vincolarla a oneri o a condizioni.

*Art. 29 cpv. 2*

I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'Ufficio federale assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz